

QUESITO

Un ente pubblico che fa attività ispettive deve sottoscrivere un DUVRI di altra azienda?

Se l'attività non è programmata cosa bisogna fare?

Chi sottoscrive il DUVRI?

Se l'azienda è distesa su un intero territorio regionale dal mio punto di vista non dovrebbe essere il RSPP ad essere presente alle riunioni oppure a sottoscrivere il documento. Questo perché sono tante le attività e il RSPP non avrebbe il tempo per essere presente a tutte.

RISPOSTA

Avv. Enrico Maria Canzi

PREMESSE

Preliminarmente va chiarito che:

- dalla formulazione del quesito non è chiaro se lo stesso sia posto dalla prospettiva dell'ente pubblico o del soggetto che "subisce" la verifica;
- non è chiara la tipologia di attività che deve essere svolta, elemento fondamentale per dare una risposta concreta a tutte le domande formulate;
- su alcune tematiche sottese alla domanda andrebbe svolto un puntuale approfondimento giurisprudenziale che non è stato svolto per formulare le presenti indicazioni di massima.

ALCUNE INDICAZIONI

Tanto premesso sulla base di alcuni elementi normativi è possibile ricordare che:

1. L'obbligo di elaborazione del DUVRI, in base al comma 3bis dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI del presente decreto. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

2. Si riporta l'ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/08:

Allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
4. *Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.*
5. *Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
6. *Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
7. *Lavori subacquei con respiratori.*
8. *Lavori in cassoni ad aria compressa.*
9. *Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
10. *Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

3. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/08 è escluso l'obbligo di promuovere la cooperazione e collaborazione tra committente e appaltatore mediante la redazione del DUVRI per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" per quello che riguarda i rischi propri e specifici dell'appaltatore stesso, ossia per quei rischi la cui gestione richiede una specifica competenza tecnica e settoriale.

CONCLUSIONI:

Nel brevissimo quadro normativo delineato, in assenza di specifiche indicazioni in ordine alla tipologia e modalità di svolgimento delle attività di verifica, è possibile, come principio generale e di massima, senza pretesa di completezza, ricordare che: «..la sussistenza della posizione di garante coincide, in linea generale, con quella di soggetto gestore del rischio e va pertanto accertata sulla scorta dell'effettivo e concreto governo del rischio e delle finalità protettive che lo sorreggono» (Cass. Pen., Sez. IV, 29.1.2021, n. 5802).

Ove, quindi, vi fosse la consapevolezza in merito ad un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori andrebbe compreso se:

- questo origina dalla peculiare e specifica attività e quindi deve essere gestito dal relativo datore di lavoro;

- questo origina dai luoghi presso cui si deve svolgere l'attività ed allora deve essere governato da chi quei luoghi gestisce.

Quanto alle modalità formali, non si hanno evidenze sufficienti per potersi esprimere in merito alla doverosità del DUVRI, tuttavia, anche in assenza del predetto documento, occorre che, in presenza di rischi legati ai luoghi di lavoro, il rispettivo titolare informi in merito alla relativa esistenza tutti coloro che, in quel luogo, devono svolgere l'attività.

Questo potrà avvenire con le modalità previste dalla Legge o, in alternativa, con modalità idonee a formalizzare e provare l'effettiva informazione fornita ai lavoratori.

[Avv. Enrico Maria Canzi](#)